

# **COMUNE DI TRAMUTOLA**

## **Provincia di Potenza**

### *Regolamento*

### *per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI*

**APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 27 DEL 26/9/2001**

**Modificato con delibere di C.C.**

- n. 26 del 29/6/2004
- n. 19 del 12/8/2011
- n. 16 del 07/8/2015

**INDICE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Interpretazione del regolamento
- Art. 3. Composizione e durata in carica del Consiglio
- Art. 4. La sede delle adunanze
- Art. 5. Presidenza delle adunanze
- Art. 6. Consiglieri comunali
- Art. 7. Prima seduta del consiglio
- Art. 8. Primi adempimenti del consiglio
- Art. 9. Approvazione linee programmatiche

**TITOLO II**  
**GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 10. Composizione
- Art. 11. Costituzione
- Art. 12. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 13. Conferenza dei Capi-gruppo

**TITOLO III**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 14. Istituzione e composizione
- Art. 15. Notizie sulla costituzione
- Art. 16. Insediamento
- Art. 17. Convocazione
- Art. 18. Funzionamento - Decisioni
- Art. 19. Partecipazione del Sindaco
- Art. 20. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 21. Assegnazione affari
- Art. 22. Indagini conoscitive
- Art. 23. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 24. Sedute delle commissioni

**TITOLO IV**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 25. Sessioni
- Art. 26. Convocazione
- Art. 27. Seduta prima convocazione
- Art. 28. Seduta seconda convocazione
- Art. 29. Ordine del giorno
- Art. 30. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 31. Pubblicità e segretezza delle sedute

**TITOLO V**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

- Art. 32. Ordine durante le sedute

- Art. 33. Sanzioni disciplinari
- Art. 34. Tumulto in aula
- Art. 35. Comportamento del pubblico
- Art. 36. Prenotazione per la discussione
- Art. 37. Svolgimento interventi
- Art. 38. Durata interventi
- Art. 39. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 40. Fatto personale
- Art. 41. Udienze conoscitive
- Art. 42. Dichiarazione di voto
- Art. 43. Verifica numero legale
- Art. 44. votazione
- Art. 45. Irregolarità nella votazione
- Art. 46. Verbalizzazione riunioni
- Art. 47. Diritti dei consiglieri
- Art. 48. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 49. Segretario - Incompatibilità

## **TITOLO VI**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 50. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 51. Interrogazioni
- Art. 52. Risposta alle interrogazioni
- Art. 53. Interpellanze
- Art. 54. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 55. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 56. Mozioni
- Art. 57. Svolgimento delle mozioni
- Art. 58. Emendamenti alle mozioni
- Art. 59. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 60. votazione delle mozioni

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 61. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 62. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 63. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 64. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio
- Art. 65. Entrata in vigore- Diffusione

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il Consiglio comunale organizza l' esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D.lgs n. 267 del 20/8/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dei principi stabiliti dallo statuto del Comune di Tramutola approvato con delibera consiliare n. 44 del 22 novembre 2000.

## **Art.2**

### **Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l' adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell' ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
6. Il quorum richiesto per la validità delle sedute e per le votazioni, previsto nel presente regolamento, è da intendersi comprensivo dei Consiglieri assegnati e del Sindaco.

## **Art.3**

### **Composizione e durata in carica del Consiglio**

Il Consiglio comunale di Tramutola è composto dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri. La composizione potrà variare secondo le norme del T. U. 267/2000. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

## **Art.4**

### **La sede delle adunanze**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, nell'apposita sala della sede comunale.
2. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze determinate dal Sindaco.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

## **Art. 5**

### **Presidenza delle adunanze**

1. Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al regolare funzionamento

dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri
4. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nella presidenza delle sedute. In caso di assenza di entrambi la seduta è presieduta da un assessore individuato ai sensi dell'art.34 comma 2 del vigente Statuto Comunale.

## **Art. 6**

### **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

## **Art. 7.**

### **Prima seduta del consiglio**

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

## **Art. 8**

### **Primi adempimenti del consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T. U. 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della commissione elettorale comunale;

## **Art. 9**

### **Approvazione linee programmatiche**

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell' avvenuto insediamento del Sindaco deve tenersi

Il Consiglio Comunale per l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo e per la costituzione delle commissioni di cui al successivo art.14.

2. Almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, il Sindaco deposita in Segreteria gli atti di cui al precedente comma. Dell'avvenuto deposito i Consiglieri sono avvisati mediante apposito atto di notifica.
3. Ciascun consigliere, entro i successivi cinque giorni, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante appositi emendamenti. Gli emendamenti sono posti a votazione con le modalità previste dal successivo art.60.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

(Con le modifiche approvate con delibera di C.C. n. 26 del 29/6/2004)

#### **Art. 10.**

##### **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno un consigliere che dichiara di appartenere ad un partito e/o movimento politico presente in Parlamento. In tutti gli altri casi i Consiglieri Comunali possono confluire in un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il precedente comma 2.

#### **Art. 11.**

##### **Costituzione**

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, e lo comunicano al Sindaco e al Segretario, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

4. Ai gruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento della propria attività.

5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

6. Ai capi gruppo consiliari deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione prevista dall'art.125 del T.U. 267/2000. Le relative deliberazioni possono essere visionate presso l'Ufficio di Segreteria ove potranno essere richieste eventuali copie.

#### **Art. 12.**

##### **Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

#### **Art. 13.**

##### **Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo.

2. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto formale, a cura del Segretario Comunale o dipendente designato.

### **TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI**

(Con le modifiche approvate con delibera di C.C. n. 19 del 12/8/2011)

## **Art. 14**

### **Istituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- a) Conferenza dei capigruppo.
- b) Bilancio – Programmazione - Attività socio culturali e Servizi.
- c) Ambiente – Territorio e Urbanistica.

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, ulteriori commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio e quelle ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, determinandone la composizione, l'oggetto e la durata. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali e, ove necessario, da esperti non facenti parte del Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.

- 3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio Comunale entro il limite massimo di cinque, garantendo la presenza della minoranza..
- 4. La designazione dei consiglieri è di competenza dei gruppi e le indicazioni saranno trasmesse dai rispettivi Capigruppo al Sindaco prima dell'inizio della seduta Consiliare.
- 5. La delibera d'istituzione dovrà essere adottata, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio entro la seduta di approvazione delle linee programmatiche di cui al precedente art.9.
- 6. In fase di prima applicazione le Commissioni sono costituite entro la prima seduta utile del Consiglio successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 3) si procede anche alla sostituzione dei componenti.

## **Art. 15.**

### **Notizie sulla costituzione**

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

## **Art. 16.**

### **Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

## **Art. 17.**

### **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

## **Art. 18.**

### **Funzionamento - Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide purchè adottate a maggioranza dei voti.

## **Art. 19.**

### **Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

## **Art. 20.**

### **Segreteria - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

## **Art. 21.**

### **Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

## **Art. 22.**

### **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

## **Art. 23.**

### **Commissioni di controllo o di garanzia**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T. U. 267/2000 e dell'art. 21 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.



## **Art 24.**

### **Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

## **TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Art. 25.**

### **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

## **Art. 26.**

### **Convocazione**

(Con le modifiche approvate con delibera di C.C. n. 16 del 7/8/2015)

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. La notifica dell'avviso di convocazione si intende assolta con l'invio, l'accettazione e la consegna del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun consigliere, con l'invio, e l'accettazione del documento nella casella di posta elettronica di ciascun consigliere, o mediante fax.
4. L'avviso di convocazione inviato e le relative ricevute sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. In caso di materiale impossibilità ad utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica o su richiesta scritta e debitamente motivata del singolo Consigliere l'avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, tramite il messo comunale, al domicilio del Consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi.

6. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, e dell'eventuale successivo cambio di residenza. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo situato nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica. Qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, si considera domicilio la Segreteria comunale. Nel caso di elezione di domicilio il Consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
7. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di convocazione poiché presso il domicilio non viene trovato il Consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la consegna potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa.
8. Nel caso in cui il messo comunale non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o rifiuto, si provvede all'invio della comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.
9. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.
10. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni previste per le convocazioni di urgenza.
11. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.
12. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
13. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
14. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio.
15. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
16. Nell'avviso di prima convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione.
17. Il deposito degli atti in Segreteria avviene, per le sedute ordinarie, almeno tre giorni prima della data fissata per il Consiglio e almeno 24 ore prima per le sedute (straordinaria e/o straordinaria urgente).

## **Art. 27**

### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune di Tramutola. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## **Art. 28.**

### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato, anche in deroga ai termini di cui all'art. 26 c. 6, soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso con le modalità di cui al precedente comma 2.

## **Art. 29**

### **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 25.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

## **Art. 30.**

### **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. La seduta dovrà avere inizio al massimo entro un ora dall'orario previsto nell'avviso di convocazione.

2. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

3. Successivamente, su richiesta anche di un solo Consigliere, potranno essere presi in esame i verbali della seduta precedente.

## **Art. 31.**

### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Durante le sedute segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e, su invito del Sindaco, il Responsabile del Servizio interessato.

2. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i consiglieri comunali possono essere invitati rappresentanti Istituzionali, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, può consentire anche gli interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate e del pubblico presente.

## **TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 32.****Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 33.****Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

**Art. 34.****Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

**Art. 35.****Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

**Art. 36.****Prenotazione per la discussione**

1. I consiglieri si iscrivono a parlare terminata la illustrazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

## **Art. 37.**

### **Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studio per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

## **Art. 38.**

### **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i venti minuti.
2. Gli interventi sono limitati a dieci minuti nei seguenti casi
  - a) Dichiarazioni di voto;
  - b) interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## **Art. 39.**

### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere

per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la

precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### **Art. 40.**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### **Art. 41.**

##### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 42.**

##### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### **Art. 43.**

##### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### **Art. 44.**

##### **Votazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate con l'ausilio di tre scrutatori nominati prima delle operazioni di voto e scelti tra i Consiglieri presenti. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Proclamato l'esito della votazione il Sindaco procede alla distruzione delle schede.

#### **Art. 45.**

##### **Irregolarità nella votazione**

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

#### **Art. 46.**

##### **Verbalizzazione riunioni**

I processi verbali delle deliberazioni, contenenti i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, sono redatti dal Segretario Comunale.

#### **Art. 47.**

##### **Diritti dei consiglieri**

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### **Art. 48.**

##### **Revoca e modifica deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

#### **Art. 49.**

##### **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, del coniuge e dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 50.**

##### **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la

richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.
4. Hanno infine diritto ad ottenere copia di documenti, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti l'attività amministrativa.

#### **Art. 51.**

##### **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

#### **Art. 52.**

##### **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

#### **Art. 53.**

##### **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco, della Giunta o su questioni specifiche di condotta dei Servizi Comunali.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

#### **Art. 54.**

##### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.



**Art. 55.****Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

**Art. 56.****Mozioni**

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, volto a promuovere una deliberazione degli organi competenti su un determinato argomento è presentata al Sindaco.

**Art. 57.****Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta utile immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

**Art. 58.****Emendamenti alle mozioni**

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

**Art. 59.****Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

**Art. 60.****Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 61.****Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite

dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267/2000. Il medesimo T.U. disciplina pure le modalità per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

#### **Art. 62.**

##### **Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio, scaduto il termine di cui al precedente comma, tenuto conto delle cause giustificative presentate.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

#### **Art. 63.**

##### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

#### **Art. 64.**

##### **Adempimenti in ordine alla dichiarazione dei redditi**

1. Ogni consigliere annualmente, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve depositare in Segreteria una copia della dichiarazione presentata o, in caso di mancata presentazione, apposita dichiarazione reddituale.
2. Di tale deposito viene redatto avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale. I cittadini possono prendere visione dei redditi presentati entro i successivi 15 giorni dall'avviso di deposito.

#### **Art. 65.**

##### **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio**

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T. U. 267/2000, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è il servizio amministrativo. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

4. In sede di formazione del bilancio di previsione possono essere indicate delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. L'eventuale dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
6. Il rendiconto delle spese eventualmente sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

**Art. 66.**

***Entrata in vigore - Diffusione***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
3. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
4. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili dei servizi comunali.